

I PARCHI CULTURALI ECCLESIALI: ANELITI PAUPERISTICI E (NECESSITÀ DI UN) RITORNO ALLA REALTÀ*

di Antonio Leo Tarasco**

Sommario. 1. Il diritto dei beni culturali di interesse religioso: una disciplina complessa. – 2.1. I parchi culturali ecclesiali: definizione e finalità. – 2.2. I parchi culturali ecclesiali: nozione, genesi ed organizzazione. – 2.3. I parchi culturali ecclesiali: profili gestionali e reddituali. – 2.3.1. Il problema del pagamento del biglietto di ingresso nelle chiese: realtà *vs.* astrattezze. – 2.4. Tutela e fruizione dei beni culturali di interesse religioso: la *mens* ecclesiale e le patologie della conservazione.

428

1. Il diritto dei beni culturali di interesse religioso: una disciplina complessa. Il Diritto del patrimonio culturale di interesse religioso aggiunge agli ordinari problemi di ogni branca giuridica la mancanza di autonomia della disciplina: poiché il diritto dei beni ecclesiali non può che essere universale come universale è la Chiesa, esso non può che mutuare alcuni caratteri dal diritto canonico (universale), altri dal diritto proprio dello Stato in cui va applicato; è perciò indispensabile, per alimentarlo e «costruirlo», non solo il diritto canonico, ma altresì il diritto pubblico statale, il diritto comparato e internazionale. Di tali difficoltà costituisce testimonianza, *a contrario*, sul piano strettamente didattico, l'inesistenza di un manuale di diritto dei beni culturali di interesse religioso sufficientemente completo. Di qui anche la difficoltà di elaborare uno statuto giuridico unitario, valevole per tutte le realtà episcopali (in disparte le difficoltà linguistiche di esporre tali discipline a persone che provengono da ogni parte del mondo)¹.

* Sottoposto a referaggio.

** Direttore generale Archivi del Ministero della cultura. Le opinioni espresse non esprimono la posizione dell'Amministrazione di appartenenza e sono rese a titolo esclusivamente personale.

¹ Sul concetto di «bene culturale di interesse religioso», la letteratura è molta vasta, nonostante un dinamismo ordinamentale non particolarmente accentuato. Tra i tanti scritti, si vedano E. Camassa Aurea, *I beni culturali d'interesse religioso: norme statali, norme pattizie e norme confessionali*, in L. Mezzetti (a cura di), *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, Padova, 1995, 163-209; G. Feliciani (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, Bologna, 1995; F. Petroncelli Hübler, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Napoli, 2001; A. Roccella, *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, Milano, 2002, vol. II, 1093-1127; S. Amorosino, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 2003, 375-392; R. Astorri, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano: spunti problematici*, in C. Cardia (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Torino, 2003, 21-34; V.M. Sessa, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Milano, 2005; M. Madonna (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, Venezia, 2007; A.G. Chizzoniti, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in L. Degrossi (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, 2008, 63-103; P. Picozza, *I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale: le innovazioni nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, vol. V, 31-41; A.G. Chizzoniti, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Tricase, 2008; N. Colaianni, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 21, 2012, 1-18; M. Tigano, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, Napoli, 2012; A. Crosetti, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa:*

Almeno in Italia, i beni giuridici di proprietà ecclesiastica concorrono, dal punto di vista quantitativo, a quelli di proprietà statale; contrariamente a quello che si pensa, lo Stato italiano ha una posizione recessiva rispetto a molte altre realtà proprietarie di beni culturali. Basta leggere le statistiche ISTAT pubblicate nel 2022, laddove, almeno per quanto riguarda i musei, le aree archeologiche e i monumenti nazionali, la proprietà statale si aggira intorno al 10,4% del totale (ossia 444 rispetto a 4265), mentre i musei, aree archeologiche e i monumenti nazionali di appartenenza di enti ecclesiastici - nell'ambito del 32,1% di proprietà privata - raggiunge il 6,10% (per un totale di 262 siti). È il complesso degli enti locali a fare la parte del leone: 48,7% del totale (51,9% se si considerano anche quelli delle regioni).

Come si spiega allora il ruolo «pervasivo» dello Stato? Evidentemente non in ragione della proprietà o della quantità di beni posseduti, ma in ragione della disciplina espansiva di matrice statale che, come noto, si applica (nella sola) funzione di tutela indipendentemente dal regime proprietario.

Com'è noto, l'art. 12, c. 2, dei *Patti di Villa Madama* del 18 febbraio 1984, nell'atto di stabilire la necessità di «armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso», implicitamente sancisce l'assoggettabilità dei beni di proprietà della Chiesa alla normativa statale di tutela². La disposizione riconosce la piena competenza e responsabilità dello Stato nella tutela, pur tenendo in considerazione le esigenze di carattere religioso. Ebbene, questo è uno dei pochi momenti in cui la disciplina statale appare condizionare l'amministrazione dei beni culturali di interesse religioso di appartenenza ecclesiastica, sebbene attraverso lo strumento negoziale e non in modo imperativo («gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni»)³. Non si verte, quindi, in materia di «*res mixtae*»⁴, in quanto l'attività concordata non si configura quale «attività paritetica»⁵ delle due parti, non sussistendo una «materia regolata da fonti normative primarie sia dello Stato

profili giuridici e problematici, in *Diritto e processo amministrativo*, 2-3, 2015, 445-489; A. Pignatti, L. Baraldi, *Il patrimonio culturale di interesse religioso. Sfide e opportunità tra scena italiana e orizzonte internazionale*, Milano, 2017; B. Serra, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 42, 2017, 1-21; M. Tocci, *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Ospedaletto, 2017; F. Passaseo, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2018, 1-29; Id., *Prospettive attuali di tutela dell'interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in G. Dammacco, C. Ventrella (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari, 2018, 431-444; M. Tigano, *Sulla gestione, secondo criteri economici, dei beni culturali di interesse religioso*, in F. Astone (a cura di), *Patrimonio culturale. Modelli organizzativi e sviluppo territoriale*. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016, Napoli, 2019, 95-115; P. Alliata, A. Biscaldi, C. Marzagalli, A. Palomba, V. Pigionica, L. Salvemini, T. Zanetti, *L'arte e il mistero. Sui beni culturali di interesse religioso*, Cinisello Balsamo, 2020; G. Sciuolo, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel codice Urbani*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2, 2020; G. Mazzoni (a cura di), *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*. *Religioni, diritto ed economia*, Soveria Mannelli, 2021.

² In tema, si vedano E. Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino, 2013, part. 118 ss.; G. Feliciani, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il Diritto ecclesiastico*, fasc.1-2, 2006, 5 ss.; Id., *I beni culturali ecclesiastici nell'Accordo Italia-Santa Sede del 1984 e nelle sue norme di attuazione*, in *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Bern, 1999, 225-247; G. Pastori, *L'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, e C. Cardia, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa Cattolica*, in G. Feliciani (a cura di), *Beni culturali di interesse religioso*, Bologna, 1995, rispettivamente 29-40 e 55-75.

³ Cfr. F. Petroncelli Hubler, *Attuali prospettive di tutela dei beni culturali d'interesse religioso*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Modena, 1989, vol. III, 1002 ss.

⁴ Come riconosciuto da E. Camassa, *I beni culturali*, cit., 121, «non si disciplina la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali d'interesse religioso, cosa che è e resta compito dello Stato; quello che viene previsto è un impegno a collaborare con lo Stato per la tutela di interessi che sono propri della Chiesa pur sempre nel quadro di una potestà internazionale (...) riservata oggi allo Stato». Della stessa opinione è A. Gomez de Ayala, *Beni culturali di interesse religioso: rapporti tra la tutela dello Stato e la tutela dell'autorità ecclesiastica*, in G. Cofrancesco (a cura di), *I beni culturali tra interessi pubblici e privati*, Roma, 1996, 111 ss., qui 118.

⁵ A. Gomez de Ayala, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 119.

che della Chiesa, ed una funzione propria all'uno e all'altra, che da quelle fonti ripeta le sue attribuzioni e i suoi poteri»⁶.

Nel momento della gestione, al contrario, ciascun ente proprietario stabilisce autonomamente la propria disciplina: la Chiesa – al pari ogni altro ente pubblico e privato diverso dallo Stato – resta libera di elaborare le proprie autonome strategie organizzative (i profili giuridici della gestione dei beni appartenenti agli Uffici potranno divergere da quelli del nascente parco culturale ecclesiale della Toscana o della Diocesi di Firenze, per esempio). Eccezion fatta per le elaborazioni teoriche sui parchi culturali ecclesiali, credo si possa osservare che le riflessioni dottrinali sul diritto dei beni culturali di interesse religioso, per quanto profonde, siano, però, abbastanza stereotipate quanto alle tematiche investigate: nulla a che vedere con la varietà degli argomenti del diritto dei beni culturali «profani» statali, complice, qui, anche un'oggettiva mancanza di coordinate chiare circa gli obiettivi da raggiungere (si pensi alla polarità «redditività-gratuità» della gestione del patrimonio culturale). In pratica, se nel diritto dei beni culturali di interesse religioso gli argomenti investigati sono tassonomicamente prevedibili, nel diritto dei beni culturali statali l'astratta possibilità di sperimentazione genera un fermento che, se può giudicarsi fecondo sul piano dottrinale, appare scarsamente illuminante sul piano pratico. Concretamente, qui, assetti organizzativi e funzionali non cambiano in misura proporzionata alla quantità delle investigazioni teoriche: corrono paralleli e...all'infinito.

2.1. I parchi culturali: definizione e finalità. Quella del parco culturale ecclesiale⁷ è una modalità attraverso cui si cerca di mettere a sistema tutto il complesso dei beni culturali, superando la frammentarietà tipologica della fruizione dei vari beni. Se, ad esempio, all'interno di un museo diocesano si possono trovare (pochi) reperti archeologici e (molti) altri di carattere storico-artistico, mentre la visita di una chiesa può svelare le sue bellezze artistiche e architettoniche e quella di un archivio la storia delle persone che hanno contribuito a edificare la Chiesa, il parco culturale ecclesiale può offrire tutto questo, oltre alla immancabile componente di natura spirituale che rivela il *sensus fidei* (come le componenti di pietà popolare, tradizioni, riti ecc.)⁸.

Per come è descritta nel documento *Bellezza e salvezza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta*, la nozione di parco culturale ecclesiale, dunque, svolge una funzione olistica poiché intende mettere a sistema l'insieme dei beni culturali ecclesiali per il tramite di un elemento identificativo unificante territoriale⁹. Quanto descritto e progettato nel 2018, viene ulteriormente chiarito anche nell'edizione 2023 del documento dove sono meglio definiti gli obiettivi del Parco culturale ecclesiale: e cioè creare «un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo e ludico di una o più Chiese particolari. Vuole essere un sistema che [...] diventa capace di mettere in relazione comunità parrocchiali, monasteri, santuari, aggregazioni laicali. Vuole essere un tessuto connettivo in grado di valorizzare spazi aggregativi e ricettivi, antiche

⁶ A. Gomez de Ayala, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 120.

⁷ Per un inquadramento, tra gli scarsissimi contributi, v. M. Tiganò, *Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 1, 2022, 13 ss.

⁸ Si ricordi che, a differenza di quanto accade per lo Stato italiano, la musica è per la Chiesa un vero e proprio bene culturale, sebbene immateriale.

⁹ Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta*, settembre 2018.

vie di pellegrinaggio, iniziative culturali tra le più disparate, tradizioni radicate nella cultura e nella religiosità popolare. Inoltre, vuole accompagnare la rete ecclesiale territoriale ad entrare in contatto con altre reti (ecologico-ambientali, sistemi turistici locali, istituzioni, GAL), rispondendo così anche ad esigenze complementari della fruizione culturale, turistica e del tempo libero, salvaguardandone la primaria funzione ed identità religiosa»¹⁰.

Nell'aggiornamento del Documento operato a fine 2023, si chiarisce che la scelta di istituire il Parco culturale ecclesiale non costituisce, però, il «modo per valorizzare le proprie ricchezze artistiche e culturali, ma la possibilità di utilizzare il linguaggio e lo spazio turistico come vero terreno di missione in cui la Chiesa ha cittadinanza propria essendo il soggetto da cui, per la stragrande maggioranza dei casi, i beni culturali ecclesiali sono nati. E questo per tessere un nuovo umanesimo [...]».

2.2. I parchi culturali ecclesiali: nozione, genesi ed organizzazione. Quanto al *nomen juris*, il parco culturale ecclesiale tradisce una similitudine con un altro istituto, di origine statale: il *parco archeologico*. Com'è noto, il parco archeologico è una novità introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (art. 101, c. 2, lett. e)), che con questa definizione ha inteso inserire accanto all'area archeologica pura e semplice un'altra entità data dall'insieme di elementi archeologici e paesaggistico-ambientali. Dunque, anche per il diritto statale, la nozione di «parco» evoca l'idea dell'unità di una molteplicità di elementi; anche tale riferimento conferma il proposito di ridurre ad unità più categorie di beni culturali, contenente in sé più elementi, ovvero tutto ciò che appartiene alla Chiesa locale e che esprime il senso religioso attraverso la forma culturale: elementi materiali ed elementi immateriali.

Nella prima edizione del 2018 del Documento della Cei *Bellezza e salvezza per tutti*, il parco si costituisce attraverso una fondazione; e fin qui, *nulla quaestio*. Il problema non sta, però, nella forma giuridica dell'ente chiamato a gestire la complessità tipologica dei beni culturali di interesse religioso quanto, piuttosto, nella farraginosità del procedimento attraverso cui si arriva alla costituzione di quell'ente. Sarebbe stato, forse, preferibile disegnare esclusivamente un orizzonte, fissando poche e chiare condizioni, come ad esempio le tipologie di soggetti cui spetta l'amministrazione e gestione dei beni culturali ricadenti nella diocesi. Lo stesso utilizzo di troppi latinismi (come *locus lucis*), in un documento che deve parlare a tutta l'umanità, indipendentemente dal livello culturale degli operatori, è forse eccessivo, e mortifica lo spirito di servizio verso il comune pellegrino (che quella espressione non è tenuto a conoscere). Buona invece l'intuizione di creare un *logo*, dal momento che un parco culturale ecclesiale, al di là della forma giuridica, si crea anche grazie ad un sistema identificativo di immagine e comunicazione; i luoghi identificati con un certo segno identificano l'appartenenza a quel percorso.

Per altro verso, una volta costituita la fondazione del parco, nel documento del 2018 non si comprendeva la necessità di sottoscrivere una convenzione con la diocesi: se la fondazione è costituita dalla diocesi, che motivo c'è di una successiva convenzione con lo stesso ente fondatore? È ammissibile (e, prima ancora, ragionevole) una convenzione con uno dei soggetti fondatori? Atteso che la Diocesi è parte necessaria della Fondazione (essendo riconducibile ad essa i beni conferiti in uso alla Fondazione), qual è la necessità giuridica di una convenzione?

Tali limiti sembrano essere stati superati nell'edizione 2023 del *Documento dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport* in cui è stata notevolmente semplificata la procedura

¹⁰ Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta*, novembre 2023, § 23.

di riconoscimento. In questo si prevede unicamente che il vescovo diocesano interessato invii all'ufficio nazionale: 1) lettera di manifestazione di interesse con cui condivide la proposta del progetto dei PCE; 2) il progetto PCE con indicata la rete ossia le istituzioni pubbliche o private che saranno coinvolte; 3) nominativo, incarico e recapiti del referente PCE, possibilmente l'incaricato diocesano per il tempo libero e turismo. Scompare il riferimento alla necessità della costituzione della fondazione e, prima ancora, di creare una fondazione diocesana da convenzionare con la erigenda fondazione del Parco culturale ecclesiale.

2.3. I parchi culturali ecclesiali: profili gestuali e reddituali. Sul piano finanziario e reddituale, gli argomenti contenuti nel Documento del 2018 sembrano non essere del tutto coerenti con le finalità qui prefissate. Da un lato, infatti, si afferma che i parchi culturali ecclesiali possono essere volani per lo sviluppo economico e sociale; dall'altro si indulge in un afflato utopico-pauperistico che, però, viene declinato in un contesto in cui non possono che valere regole diverse. Si afferma apoditticamente, ad esempio, che «nella società conviviale i valori sono l'etica e il bene realizzato» e che esiste «più che l'*homo oeconomicus*, l'*homo donator*». Appare indimostrata e comunque inapplicabile la tesi che cela il motto inserito nel Documento dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI. Se non si possiede, infatti, cosa mai si può donare? Il presunto «donator» cosa dona, se non ha? E quel che donerebbe, da dove lo ricava? Se compare l'*homo donator*, che fine ha fatto l'*homo oeconomicus*?

Sono domande banali a cui, però, il pur dotto Documento della CEI del 2018 non fornisce spiegazioni.

I limiti di prospettiva e di metodo sono riprodotti anche nell'aggiornamento 2023 del Documento dove pure appaiono più realistici i mezzi dichiarati per realizzare gli scopi dei Parchi culturali ecclesiali: in linea di principio non si rifiuta il profitto ma si antepone a questo la realizzazione dei fini spirituali. Infatti, il PCE «non cerca solo il profitto [...]. Il profitto è importante, ma sarà un risultato, un indicatore di salute e di buon funzionamento del processo generativo di buone prassi di valorizzazione, non un fine». In altri termini, «l'economia della bellezza non rinuncia certo alla produzione di valore, ma lo fa attraverso il processo che non fa dell'obiettivo un'ossessione, ma che la rende un'economia armonica, si muove in armonia nelle relazioni interne ed esterne che ne originano i risultati»¹¹. Ciò significa che «se nella società industriale il fine ultimo è l'accumulo della ricchezza, nella società conviviale il fine è l'amicizia e la reciprocità fraterna»¹².

Se tutto ciò può apparire eticamente condivisibile e più equilibrato, appare ancora scarsamente accettabile, pur nella rivisitazione del documento del 2023, la contrapposizione tra *homo oeconomicus* e *homo donator*, fondata sulla «scommessa sulla generosità» in base alla quale il *cliens* dovrebbe diventare «*socius*», il quale a sua volta dovrebbe ricambiare «la generosità con la più efficace campagna di comunicazione: il racconto della sua esperienza»¹³. Questa peculiare relazione dovrebbe contribuire alla «co-creazione di valore, intesa come modello alternativo a quello che possiamo definire tradizionale, dove sono presenti aziende attive e consumatori/clienti passivi»: sul piano della sostenibilità del progetto e dei mezzi concreti da apprestare per l'organizzazione del Parco culturale ecclesiale, anche nell'edizione del novembre 2023 non si comprende bene come «il potere di parola è dato all'interno alle

¹¹ Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti*, cit., § 24.

¹² Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti*, cit., § 25.

¹³ Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti*, cit., § 25.

persone nella stessa misura in cui è dato all'esterno ai clienti/consumatori». Significativo è il fatto che dopo l'esperienza del c.d. *Progetto Policoro*, citata anche nell'edizione del 2018, non si citino altre esperienze dopo ben 5 anni. Il che potrebbe voler anche significare che quello vissuto costituisce un *esperimento* non sufficientemente maturo da poter essere configurato come un *modello* (come invece si pretende di fare). L'impressione è che sia rimasto un Documento progettuale prevalentemente letterario, privo di concretezza; e questo non perché intriso di (doveroso) anelito spirituale ma perché sembra non descrivere mezzi ed organizzazioni per attuare quelle idealità, e presuppone logiche, volontà e possibilità (di trasformazione ontologica) tutte da verificare in concreto.

Da queste premesse, non si comprende come si possano poi realizzare gli obiettivi ambiziosissimi ed ecumenici che ci si propone: «un soggetto promosso dalla Chiesa, ma che intende rivolgersi a chiunque abbia volontà di progettare, implementare, governare, gestire, mantenere, animare, promuovere e valorizzare gli immensi patrimoni materiali e immateriali delle diverse aree del Bel Paese, magari attraverso percorsi di mobilità dolce e sostenibile. Ancor più e ancor prima, ogni PCE intende farsi interlocutore di chiunque abbia a cuore il futuro dell'Italia e degli Italiani, con particolare riguardo a quella maggioranza meno rumorosa che vive lontano dalle grandi città, nella dimensione dolce di provincia, nei piccoli Comuni e nei Borghi, nelle aree interne del Paese e nel Mezzogiorno, consentendo il recupero e la valorizzazione delle loro valenze peculiari e non delocalizzabili, ma anche di restituire al Paese la sua naturale prospettiva di ponte sul Mediterraneo, di cerniera tra le diverse culture che dall'Europa guardano alle sensibilità culturali e religiose che si affacciano sul Mare Nostrum»¹⁴.

Il Documento, in entrambe le edizioni (2018 e 2023), sembra trascurare che il generale problema della gestione di ogni luogo di interesse culturale sta anzitutto nell'acquisizione delle risorse necessarie allo scopo. Il problema è ineludibile e non può essere sbrigativamente risolto con un pregiudiziale disprezzo per la dimensione economica della vita, come se si potesse fare a meno del vil denaro. È vero, le utopie rappresentano sogni che, spesso, si realizzano; esse non vanno disprezzate. Ma guai a confondere il fine con il mezzo.

I beni culturali ecclesiali e la loro gestione in forma economica e reddituale appaiono – a parere di chi scrive - il mezzo per raggiungere lo scopo ultimo: l'evangelizzazione. Se quel mezzo si sostituisce al fine, si può assistere ad un degrado morale nello svolgimento dell'attività di gestione del parco culturale ecclesiale. Ma se si commette l'errore di ritenere che la nobiltà del fine debba essere raggiunta con disinteresse e una pura attività di volontariato, si corre il rischio di far fallire l'intero progetto la cui realizzazione richiede, invece, la definizione di un preciso programma di equilibrio finanziario composto da analitiche voci di entrate e di uscite. Più che scomparsa dell'*homo oeconomicus*, mi pare, questo, proprio uno dei suoi terreni di elezione.

Questi punti possono comprendersi anche facendo un raffronto con la dimensione statale: il rapporto tra l'art. 9 e l'art. 97 Cost. Com'è noto ai giuristi, l'art. 9 Cost. contribuisce a qualificare la Repubblica come una Repubblica fondata sulla cultura e sulla sua promozione, oltre che sulla promozione della ricerca scientifica e tecnica. Se questo è il fine ultimo (art. 9, c. 1, Cost.), quale è il mezzo? Il mezzo per la realizzazione di tali finalità si rinviene nell'art. 97, laddove si affermano i principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che della sostenibilità del debito pubblico e di equilibrio dei bilanci

¹⁴ Conferenza episcopale italiana, Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, *Bellezza e salvezza per tutti*, cit., § 30.

pubblici¹⁵. Quindi, la nobiltà del fine (promozione della cultura) è necessariamente associata alla «volgarità» del mezzo, cioè alla necessità di «far quadrare i conti» (nella gestione del patrimonio culturale). Altro che tramonto dell'*homo oeconomicus*! Dunque, il fine della promozione culturale, anche nei parchi ecclesiali, si realizza grazie ad una *mens economica*, ad una sensibilità verso la dimensione materiale quotidiana e, quindi, alla messa a reddito del patrimonio¹⁶.

Tale combinazione di fattori vale non solo per lo Stato, ma per ogni umana organizzazione. In fondo, la lettura offerta del combinato disposto degli artt. 9 e 97 Cost. fa emergere l'importanza della gestione oculata del patrimonio che si intende offrire al pubblico, pur se a scopo di evangelizzazione.

2.3.1. Il problema del pagamento del biglietto di ingresso nelle chiese: realtà vs. astrattezze. Tali profili inerenti alla gestione del patrimonio culturale ecclesiastico e alle fonti necessarie al suo mantenimento consentono di introdurre il tema del pagamento dell'ingresso nelle chiese monumentali, argomento sul quale per una malintesa pudicizia raramente si discute con franchezza.

È noto che il Canone 1221 prescrive, e giustamente, che «l'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre celebrazioni sia libero e gratuito». La libertà, prima ancora che la gratuità dell'accesso nelle chiese, è funzionale alla libertà di culto, dal momento che è proprio l'esercizio del culto divino lo scopo per cui le chiese sono edificate e aperte¹⁷. In tal senso, non si spiega come possa essere ugualmente libero e gratuito l'ingresso al di fuori delle funzioni culturali e per scopi di palese interesse turistico, all'interno di luoghi di notoria attrazione turistica. Ove non si realizzino le pur condivisibili condizioni canoniche, non si spiega come si possa prescrivere che «le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti». Come si possa, in altri termini, continuare ad intendere che le chiese «anche durante le visite turistiche [...] continuano a essere 'case di preghiera'»¹⁸. La pretesa ammissibilità dell'introduzione di un biglietto d'ingresso a pagamento «soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera»¹⁹ appare irrealistica, posto che: a) l'interesse turistico non sempre è associato a soli tali elementi; b) non sempre si rivela una distinzione architettonica tra tali elementi e il corpo principale della chiesa.

La prassi, d'altro canto, sta ampiamente smentendo tali assunti, che vengono sempre più spesso superati da contrarie regolamentazioni diocesane. Esempio di tale inversione di tendenza è il caso del Pantheon romano.

Da sempre, lo Stato italiano e, per esso, il Ministero della cultura, si è accontentato di finanziare la gestione del Pantheon (Chiesa di Santa Maria *ad martyres*, a Roma) rinunciando a pretendere l'elementare introito derivante dal pagamento del biglietto di ingresso. Nel silenzio degli organi di controllo tutori della finanza pubblica, la situazione è stata segnalata,

¹⁵ Si veda ampiamente A. L. Tarasco, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari-Roma, 2019 (IV rist.), *passim* e, in part., 5-13.

¹⁶ A. L. Tarasco, *op. loc. ult. cit.*

¹⁷ Can. 1214: «Con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto».

¹⁸ Consiglio Episcopale Permanente, *L'accesso nelle chiese. Nota del Consiglio Episcopale Permanente*, 31 gennaio 2012, § 3 e 4.

¹⁹ Consiglio Episcopale Permanente, *L'accesso nelle chiese*, cit., § 7.

criticamente, da chi scrive, fin dal 2017²⁰; essa è mutata solo il 16 marzo 2023 (e a decorrere dal successivo 1° luglio) quando è stato concluso l'accordo tra il Capitolo della Chiesa di Santa Maria *ad martyres* e il Ministero della cultura con il quale, fermo restando l'accesso libero per la partecipazione a tutte le funzioni religiose, è stato introdotto un biglietto di 5 euro a beneficio, per il 70%, del Ministero della cultura (che ne sopporta da sempre gli oneri manutentivi), e per il 30% a vantaggio della Diocesi di Roma (che destinerà il ricavato, oltre che per la manutenzione delle altre chiese di Roma, anche per attività caritative e culturali). È bastato introdurre un incentivo economico anche per la Chiesa locale per contraddire la *Nota del Consiglio Episcopale Permanente* del 2012 sulla questione del biglietto nelle chiese e far cadere ogni argomento che, in passato, aveva comportato la disapplicazione delle convenzioni del 2017 e del 2019 che pur introducevano un timido tentativo di monetizzare l'afflusso dei visitatori²¹.

La disciplina d'uso del Pantheon romano potrebbe essere l'occasione per riflettere, per la Chiesa e per lo Stato, sui tanti beni non adeguatamente messi a reddito. I casi virtuosi non mancano: occorre pagare, ad esempio, per l'ingresso nella Basilica di San Marco a Venezia, nel Duomo di Milano, nella Chiesa di Santa Maria Novella (a Firenze), nella Cappella del tesoro di San Gennaro (nel Duomo di Napoli), così come per l'accesso ai vari campanili sparsi per l'Italia; si paga, inoltre, anche l'ingresso ai musei diocesani ed alle catacombe, di proprietà della Santa Sede. Sarebbe utile, dunque, che la Chiesa (almeno quella italiana e, dunque, la CEI) emani chiari orientamenti nei quali si ponga il problema della redditività dei luoghi di interesse culturale e dei reinvestimenti dei relativi ricavi, oltre che nella manutenzione degli stessi luoghi, anche per le opere caritatevoli (come fatto per il Pantheon di Roma).

I casi di luoghi di culto il cui accesso è a pagamento (all'in fuori degli orari e dei momenti di esercizio del culto vero e proprio) sono significativi ma assolutamente esigui rispetto al totale delle chiese in Italia: secondo l'indagine commissionata dalla CEI all'Università di Venezia, nel 2003, rispetto a 95.000 chiese italiane, soltanto in 70 edifici di culto (e prevalentemente localizzati tra Firenze, Venezia e Verona) si paga un biglietto d'ingresso²².

Una scelta va, dunque, operata e la discussione deve avvenire senza ipocrisie, veti o preconcetti, che impediscono sul nascere ogni costruttivo ragionamento.

Per quanto siano enti giuridici distinti la Conferenza episcopale e lo Stato della città del Vaticano²³, non è inutile, a tal proposito, riportare il fondamentale art. 19 della Legge 25 luglio 2001 n. CCCLV sulla *Tutela dei beni culturali* secondo cui «i diritti di riproduzione e sfruttamento economico delle cose di cui alla presente legge appartengono ai soggetti ai quali le cose spettano». Per i beni della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli

²⁰ Sia consentito rinviare, ad esempio, a A. L. Tarasco, *Il patrimonio culturale. Modelli di gestione e finanza pubblica*, Napoli, 2017, 255; Id., *Diritto e gestione*, cit., 25 (ove, in particolare, si faceva notare che «dal 2010 al 2017, il numero di visitatori è quasi raddoppiato, passando da 4.721.200 a 8.012.861»), anche paventando rischi in termini di integrazione del danno erariale, curiosamente mai esplorato dalla Procura presso la Corte dei conti.

²¹ Sul tema, v. in generale F. Franceschi, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 33, 2014, 1-51; F. Margiotta Broglio, *Per una chiesa a ingresso libero*, in *Il Mulino*, 13 marzo 2012; G. Feliciani, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, 3, 2010; Id., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in D. Persano (a cura di), *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Milano, 2008, 264-269; C. Azzimonti, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 18, 2005, 194 ss.

²² G. Mossetto, M. Vecco (a cura di), *Rapporto sui sistemi di bigliettazione nelle chiese: esperienze italiane ed europee*, Venezia, s.d. Sul tema, si veda G. Feliciani, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., 255-269.

²³ Per un approfondimento, v. B. Jatta (a cura di), *1929-2009. Ottanta anni dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2009.

immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, vige il principio dell'ordinario «sfruttamento economico» (c. 1), ferme restando, naturalmente, le esigenze di «corretta conservazione» (c. 2): quest'ultima, tuttavia, si pone quale limite e non finalità ultima della gestione di quei beni. Basterebbe, anche per le Chiese locali, porre e declinare l'analogo principio vigente per la Città del Vaticano per capovolgere completamente l'impostazione tradizionale e far cadere molti (già deboli) argomenti.

2.4. Tutela e fruizione dei beni culturali di interesse religioso: la mens ecclesiale e le patologie della conservazione. Un ultimo e non meno importante aspetto è utile sottolineare: la relazione che esiste tra tutela e fruizione.

Nei Documenti della Chiesa giustamente si sottolinea la strumentalità del momento della fruizione rispetto alla funzione propria dei beni culturali di interesse religioso che è quella della evangelizzazione. Tradizionalmente, la Chiesa invita ad «utilizzare il patrimonio storico-artistico secondo una *mens ecclesiale* [...]»; ciò sulla base del presupposto per cui «i beni culturali della Chiesa sono un patrimonio da conservare materialmente, tutelare giuridicamente, valorizzare pastoralmente nell'ambito di ciascuna comunità cristiana, per coltivare la memoria del passato e continuare ad esprimere nel presente quanto ordinato alla missione della Chiesa»²⁴. Per la Chiesa, e non per lo Stato italiano, i beni culturali «[...] non [sono] tanto un patrimonio da 'conservare', quanto piuttosto un tesoro da far conoscere e da utilizzare per la nuova evangelizzazione». Ne deriva che questi «[...] vanno considerati non soltanto quali elementi di interesse antropologico e sociale, ma soprattutto quali espressioni significative di una fede che cresce nella Chiesa e trova espressioni sempre più consone per manifestare la sua interiore vitalità»²⁵.

Il condensato di tali fondamentali Documenti della Chiesa insegna la specialità del trattamento dei beni culturali di interesse religioso: beni materiali, sì, ma vocati all'immateriale (nel senso di spirituale). Se ciò è vero, occorre che la Chiesa si distanzi sempre più dal tradizionale approccio conservativo tipico dello Stato italiano.

I casi in cui la tutela prevale sulla fruizione si sprecano. Si pensi, ad esempio, al meraviglioso patrimonio dell'Istituto nazionale centrale della grafica dove sono conservati circa 24.000 matrici in rame, zinco, piombo, acciaio, ottone, legno, linoleum e cartone, derivanti dalla «Calcografia» del 1738. Si tratta della raccolta più consistente e rappresentativa di questo genere al mondo, nella quale sono presenti tutti i maggiori incisori dal Cinquecento ai giorni nostri, tra cui Giambattista Piranesi. Le matrici, pur perfettamente conservate e catalogate, hanno dismesso la propria funzione: essere impiegate per la stampa.

Ebbene in Francia, questo stesso tipo di oggetto è a tutt'oggi utilizzato per riprodurre e vendere le incisioni dall'originale; in Italia, invece, la loro qualificazione come «bene culturale» (sebbene non in maniera generalizzata ma solo nella misura in cui abbiano «caratteri di rarità e pregio»: art. 10, c. 4, d. lgs. n. 42/2004) ne sconsiglia l'utilizzo dietro il timore di un'usura distruttiva. Con il risultato paradossale che per conservarle al meglio...non sono utilizzate. Il guasto è doppio: da un lato è pregiudicata la trasmissione delle tecniche e dei valori storico-artistici; e dall'altro si perde anche una non irrilevante occasione di «sfruttamento economico» derivante dalla vendita delle stampe. Molte stampe (certo, non tutte; ma molte sì) si potrebbero tirare senza particolare sofferenza per la matrice originale, con benefici in termini di fruizione e di rendimento economico.

²⁴ Pontificia Commissione per i beni culturali, *Lettera ai Vescovi diocesani «La funzione pastorale dei musei ecclesiastici»*, 15 agosto 2001, §6.

²⁵ Pontificia Commissione per i beni culturali, *Lettera ai superiori e alle superiori generali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica «I beni culturali degli istituti religiosi»*, 10 aprile 1994.

Pensando a beni di interesse religioso, analoga operazione potrebbe condursi per il notissimo *Codex Purpureus Rossanensis*, uno dei più antichi evangelari esistenti al Mondo databile tra il IV e il VI sec. d.C. Quante copie anastatiche sono state realizzate? La riproduzione, oggi agevole grazie alle tecnologie riproduttive, anche tridimensionali, concilierebbe esigenze di conservazione, vendita a fini economici e di fruizione, *id est* di conoscenza, studio e meditazione del Testo sacro. Accanto ad un profilo economico evidente, si pone anche una questione di divulgazione, piena comprensione del contenuto. Sotto tali aspetti, si spera che gli aspetti patologici della gestione del patrimonio culturale pubblico non contaminino anche la gestione dei beni culturali di interesse religioso della Chiesa.

Un'ultima notazione sulla didattica dei beni culturali di interesse religioso. Anche qui, il suggerimento è di non importare il peggio dalla burocrazia pubblica dei beni culturali, abituata a trattarli come beni profani anche quando sono evidenti le origini religiose e una funzione latamente trascendente. Se lo scopo è l'evangelizzazione, passano in secondo piano aspetti quali la committenza, la tecnica, i materiali, che sono essenziali in ambito laico ma decisamente secondarie nel contesto religioso.

In conclusione, il tema dei parchi culturali ecclesiali è un crocevia utile a comprendere le specificità dei beni culturali spirituali e i limiti della gestione dei beni culturali profani che la Chiesa può contribuire a superare (a meno di non voler esserne, essa stessa, dominata).

Abstract. Il saggio analizza il tema dei parchi culturali ecclesiali, oggetto di due documenti (2018 e 2023) dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana (*Bellezza e salvezza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta*).

Ne viene criticata una concezione della gestione del patrimonio culturale ecclesiale slegata dalla realtà concreta in quanto fondata sulla contrapposizione tra *homo oeconomicus* e *homo donator*, e come tale trascurante l'importanza e l'utilità della dimensione finanziaria e, in generale, dei mezzi necessari per attuare le pur condivisibili idealità spirituali. Tali argomenti vengono sviluppati anche mediante raffronto ermeneutico con gli artt. 9 e 97 Cost.

I documenti della CEI offrono l'occasione per esaminare la problematica, connessa con il tema della gestione dei beni culturali di interesse religioso, dell'introduzione del biglietto d'ingresso nelle chiese. L'Autore ritiene che il c.d. *ticket* d'ingresso sia da consentire tutte le volte in cui la chiesa sia visitata per motivi non culturali ma per solo interesse turistico; la possibilità e l'utilità di tale soluzione viene giudicata favorevolmente anche alla luce dell'esperienza, conveniente per la Chiesa e per lo Stato, dell'introduzione del biglietto all'interno della Chiesa di Santa Maria ad Martyres in Roma (Pantheon), a partire dal 2023, come auspicato dall'Autore fin dal 2017.

Infine, si suggerisce sempre, nella didattica, di evidenziare la valenza spirituale dei beni culturali e dei significati simbolici in essi contenuti, anche al fine di contraddistinguerli rispetto ai beni culturali profani.

Abstract. The essay analyses the theme of ecclesial cultural parks, the subject of two documents (2018 and 2023) of the National Office for the Pastoral Care of Leisure, Tourism and Sport of the Italian Bishops' Conference (*Beauty and Salvation for All. Parks and Ecclesial Cultural Networks: when Tourism becomes a way of good life and concrete hope*).

It criticises a conception of the management of the Church's cultural heritage that is disconnected from concrete reality insofar as it is based on the opposition between *homo oeconomicus* and *homo donator*, and as such neglects the importance and usefulness of the financial dimension and, in general, of the means needed to implement the spiritual ideals, albeit shareable ones. These arguments are also developed through hermeneutic comparison

with articles 9 and 97 of the Constitution.

The documents of the Italian Episcopal Conference provide an opportunity to examine the issue, connected with the theme of the management of cultural assets of religious interest, of the introduction of the entrance ticket in churches. The author believes that the so-called entrance ticket should be allowed every time the church is visited for non-cultural reasons, but only for tourist interest; the possibility and usefulness of this solution is also judged favourably in light of the experience, convenient for the Church and the State, of the introduction of the ticket inside the Church of Santa Maria ad Martyres in Rome (Pantheon), starting in 2023, as desired by the author since 2017.

Finally, it is always suggested in teaching to emphasise the spiritual value of cultural assets and the symbolic meanings they contain, also in order to distinguish them from secular cultural assets.

Parole chiave. Parchi culturali ecclesiali – gestione del patrimonio culturale di interesse religioso – patrimonio culturale – beni culturali di interesse religioso – pantheon – biglietto di ingresso nelle chiese.

Key word. Ecclesial cultural parks – management of cultural assets of religious interest - Pantheon – admission ticket to churches – cultural heritage.